

N. 473/2017 R.G.



**TRIBUNALE DI MODENA**

**SEZIONE LAVORO**

Nel procedimento **n. 473/2017 r.g.** vertente tra:

[REDACTED],  
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angela Maria Fasano e Stefania Fasano;

**RICORRENTE**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'  
E DELLA RICERCA** (C.F. 80062970373), in persona del Ministro  
*pro tempore*, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA  
ROMAGNA (U.S.R.)**, con sede in Bologna, via de' Castagnoli n. 1;  
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 *bis* c.p.c., dal funzionario  
delegato dott.ssa Silvia Menabue, elettivamente domiciliati in  
Modena, via Rainusso n. 70/100;

**RESISTENTI**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA;  
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA;**

**RESISTENTI**

il Giudice del Lavoro, Dott. Vincenzo Conte, sciogliendo la riserva  
assunta in data 25.05.2017, ha pronunciato la seguente



**ORDINANZA****ex art. 700 c.p.c.**

1. [REDACTED] chiede, previa disapplicazione della disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNL per la mobilità del personale docente 2016/2017 (nella parte in cui dispone che *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”*), che il Tribunale adito dichiari il diritto della stessa alla valutazione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e nelle successive procedure di mobilità, del servizio di insegnamento prestato presso gli istituti scolastici paritari nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l'effetto, condanni, in via cautelare, l'amministrazione scolastica all'inserimento di 95 punti nella graduatoria di mobilità e all'assegnazione nell'ambito Sicilia 0026. La ricorrente espone:

- 1) di essere docente a tempo indeterminato della scuola primaria, immessa in ruolo nell'a.s. 2015/2016, per gli effetti dell'art. 1, comma 98, Lett. C) della L. 107/2015, ovvero nella fase C del piano assunzionale straordinario;
- 2) di aver partecipato alle operazioni di mobilità in ambito nazionale in base alle previsioni della L. 107/2015 e del CCNL 08.04.2016;
- 3) di avere inserito nella domanda di mobilità come prima preferenza l'ambito Sicilia 0026;
- 4) di essere stata assegnata all'ambito territoriale Emilia Romagna 0010;
- 5) che il provvedimento di assegnazione è illegittimo in quanto non è stato valutato il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola paritaria;



6) che docenti con un punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione negli ambiti prescelti;

7) che ~~l'art. 2, comma 2~~ del D.L. 255/2001 stabilisce che *“i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”*;

8) che le “Note Comuni” allegate al CCNL (*“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”*) violano norme di rango primario (Legge 62/2000 – D.L. 255/2001).

2. Il MIUR eccepisce l'insussistenza dei presupposti della tutela cautelare (*fumus boni iuris e periculum in mora*).

oooooooooooooooooooo

3. In ordine al *fumus boni iuris* si osserva quanto segue.

La Legge n. 62/2000 ha stabilito che *“il sistema nazionale di istruzione [...] è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”* e che le scuole paritarie svolgono *“un servizio pubblico”* (art. 1, commi 1 e 3). Tale legge ha sancito la piena parità tra scuola statale e scuola non statale. La parità scolastica è riconosciuta agli istituti scolastici che *“si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione*



*alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore “ (art. 1, comma 4). L'art. 2.2. della Circolare Ministeriale n. 163/2000 impone alle scuole private di “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitante ovvero di specifica abilitazione” e, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto nelle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti paritari. Siffatta equiparazione è espressamente codificata, posto che l'art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001 (conv. nella L. 333/01) dispone che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. In forza di tale disposizione, il punteggio maturato per il servizio prestato nelle scuole paritarie è riconosciuto ai fini dell'immissione in ruolo, nonché nelle tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente.*

Non vi sono ragioni per limitare l'efficacia dell'art. 2, comma 2 D.L. 255/2001 alla formazione delle graduatorie per l'assunzione del



personale docente. Risulterebbe irragionevole equiparare il servizio reso negli istituti paritari a quello svolto nelle scuole statali ai fini della progressione nelle graduatorie ad esaurimento e non valutarlo, nel contesto del medesimo quadro normativo, ai fini della mobilità. Diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione contraria ai principi di eguaglianza e di imparzialità della P.A. (art. 3 e 97 Cost.), non essendovi valide motivazioni per discriminare, in sede di immissione in ruolo e ai fini della mobilità, tra servizi aventi, per legge, le medesime caratteristiche. In tal senso anche la recente ordinanza del Consiglio di Stato n. 953 del 07.03.2017: *“l’appello appare sorretto da sufficiente fumus boni juris nella parte in cui viene dedotta la violazione della l. n. 62 del 2000, della l. n. 107 del 2015, del d. m. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’ord. min. n. 241 del 2016 laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, è prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie”*. L’opzione interpretativa accolta in questa sede è avallata dalla prevalente giurisprudenza di merito: *“Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 “norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com’è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già “riconosciute” ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell’istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di*



*svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che, ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2010 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire o mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da quest'ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297' (Cfr. Trib. di Rimini, Sent. n. 647/2014; Trib. Milano, Ord. del 20.07.2016; Trib. di Trieste, Ord. del 03.10.2016; Trib. di Napoli, Ord. 31.08.2016).*

Le disposizioni del C.C.N.L. - nella parte in cui escludono l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato negli istituti paritari - violano norme di rango primario (art. 2, comma 2 del D.L. 255/2001). Pertanto, ai sensi degli artt. 1339 e 1418-1419 cod. civ. e dell'art. 40, comma 1 (*"nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento*



*accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”) e comma 3 quinquies (“nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”) del D. Leg. 165/2001, vanno disapplicate le “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017, nella parte in cui dispongono che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”, con conseguente diritto della ricorrente all’attribuzione, nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e nelle successive procedure di mobilità, del servizio di insegnamento prestato presso gli istituti scolastici paritari.*

Dalle certificazioni in atti emerge che Mazzotta Filomena ha svolto attività di docenza nelle scuole paritarie negli anni 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016 (cfr. doc. 2 ricorrente). Non sono documentati servizi di docenza a tempo determinato negli anni 2007/2008 e 2009/2010. Si rileva, inoltre, che il servizio svolto dal 19.12.2007 al 27.05.2008 non può essere preso in esame perché la ricorrente è stata assunta come “lavoratrice a progetto” e non vi è prova che abbia svolto attività di docenza (cfr. doc. 2: certificazione della scuola “Giardino D’Infanzia” del 09.06.2011).

L’amministrazione scolastica, pertanto, deve essere condannata all’inserimento di 21 punti (3 punti x 7 anni di servizio paritario) nella graduatoria della mobilità 2016/2017 e in quelle successive.



4. Sussiste il *periculum in mora*.

Il mancato riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità 2016/2017 e in quelle successive, dei punti per gli anni di servizio svolti presso la scuola paritaria non può che comportare la minaccia di un "pregiudizio" per la ricorrente, con specifico riferimento al trasferimento negli ambiti della regione Sicilia. Vi è il concreto pericolo che la docente veda pretermesso, in modo irreversibile, il proprio diritto ad una sede negli ambiti prescelti, in favore di docenti con punteggio inferiore.

A ciò deve aggiungersi che la sede assegnata si trova a centinaia di chilometri di distanza dal comune di residenza (Siracusa) e dal nucleo familiare della ricorrente, composto da marito e due figli minorenni (cfr. doc. 6 ricorrente). Il pregiudizio si appalesa "irreparabile" in quanto gli effetti lesivi incidono sulla sfera personale e familiare di Mazzotta Filomena (insuscettibili di reintegrazione *ex post*).

5. La novità della questione esaminata e le incertezze interpretative giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 669 *bis* ss. e 700 c.p.c.:

1) **ACCOGLIE** il ricorso cautelare proposto da [REDACTED] e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente 2016/2017 - nella parte in cui dispongono che *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è*



*valutabile*” -, di valutare nella graduatoria per la mobilità 2016/2017 e nelle successive procedure di mobilità, il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente presso gli istituti scolastici paritari negli anni scolastici 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale (tre punti per ogni anno di servizio);

**2) DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Modena, 12 luglio 2017

Il Giudice del Lavoro  
Dott. Vincenzo Conte



